GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXIV — **Roma — Mercoledì, 22 agosto 1923** — **Numero 197**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 20 luglio 1923, n. 1745.
Assegnazione del personale femminile dei servizi esecutivi a mansioni amministrative e contabili.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferita al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Vista la legge 22 giugno 1913, n. 680;
Visto il R. decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 1858 e successive modificazioni;
Ritenuto che inderogabili necessità di servizio richiedono la restituzione agli uffici esecutivi della maggiore parte del personale femminile addetto agli uffici amministrativi contabili dipendenti dal Ministero delle poste e dei telegrafi, e che si rende necessario di disciplinare la materia di cui si tratta;
Inteso il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le poste e pei telegrafi;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il personale femminile appartenente al Quadro II-*A*, tabella *B* ruolo postale, e al Quadro II-*B*, tabella *B*, ruolo servizi elettrici annessi al R. decreto-legge 2 ottobre 1919, numero 1858 e successive modificazioni, deve essere adibito il primo ai servizi esecutivi postali o telegrafici e il secondo ai servizi di commutazione telefonica.

Per infermità od imperfezioni fisiche, sopravvenute durante il servizio e debitamente accertate a mezzo di regolari visite sanitarie, il personale predetto può essere adibito, per il periodo di tempo prescritto dai sanitari, a servizi amministrativi contabili di regola negli uffici dell'amministrazione provinciale e soltanto in casi eccezionali in quelli dell'amministrazione centrale.

L'eccezionale applicazione di personale femminile ad uffici amministrativi contabili prevista nel comma precedente è in ogni caso subordinata all'esistenza di ragioni di servizio che ne giustifichino la temporanea destinazione agli uffici anzidetti, oltre che al possesso, da parte delle singole interessate, dei requisiti e delle condizioni di cui ai numeri 1 e 2 del successivo art. 3, tenuto conto altresì dei titoli di preferenza di cui all'ultimo comma dello stesso articolo.

Art. 2.

Il personale femminile di ruolo attualmente addetto ai servizi amministrativi contabili in dipendenza della legge 22 giugno 1913, n. 680 o per qualsiasi altro motivo, dovrà essere restituito ai servizi esecutivi entro il 30 settembre 1923.

Potrà tuttavia essere conservato nelle attuali funzioni, nella proporzione non superiore ad un quarto dell'assegno totale di ciascun ufficio, quella parte di detto personale che sia riconosciuta idonea alle funzioni stesse per giudizio insindacabile di una commissione nominata dal Nostro Ministro proponente, presieduta dal Direttore generale del personale e degli affari generali e composta del capo dell'ufficio disciplina, di due funzionari di grado non inferiore a primo segretario scelti dal Ministro l'uno tra gli appartenenti al ruolo dei servizi postali e l'altro tra quelli del ruolo dei servizi elettrici, e di una impiegata scelta pure dal Ministro tra le iscritte nei quadri del personale indicato nell'art. 1.

Art. 3.

Per potere essere conservate nell'attuale destinazione a servizi amministrativi contabili le impiegate di cui all'articolo precedente, dovranno rispondere ai seguenti requisiti:
1° Avere tenuto condotta irreprensibile durante tutta la carriera, e dimostrata diligenza e capacità nei servizi in cui sono adibite;
2° Avere un'anzianità di servizio di almeno 8 anni se assunte in impiego in base ad esami di concorso, e di almeno 10 anni se assunte come avventizie;
3° Avere prestato servizio negli uffici amministrativi contabili da non meno di due anni.
Costituiscono titoli di preferenza: il possesso di titoli di studio; l'esito degli esami sostenuti, con particolare riguardo alla prova di lingua italiana, l'anzianità di grado, nonchè la condizione di vedova od orfana di guerra o quella di sorella di caduto in guerra.

Art. 4.

Le impiegate confermate nei servizi amministrativi contabili in applicazione del disposto di cui al 2° comma dell'articolo 2, potranno in qualsiasi momento essere destinate ai servizi esecutivi qualora le esigenze di servizio lo richiedano, ovvero quando esse prestino l'opera propria in modo non del tutto utile e lodevole.

Art. 5.

Il personale femminile contrattuale, fuori ruolo ed avventizio che in atto presta servizio negli uffici amministrativi contabili, sarà trasferito negli uffici esecutivi, non oltre quindici giorni dalla entrata in vigore del presente decreto.

Il direttore generale del personale e degli affari generali potrà eccettuare dal predetto trasferimento le impiegate più diligenti quando concorrano speciali motivi di età avanzata o di salute.

E' abrogata ogni disposizione contraria al presente decreto, che avrà effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COLONNA DI CESARÒ.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 agosto 1923.
Atti del Governo, registro 215, foglio 132. — GISCI.

REGIO DECRETO 15 luglio 1923, n. 1748.

Norme per le retribuzioni ai ricevitori postali, telegrafici e telefonici durante il triennio 1° luglio 1920-30 giugno 1923 e fino al 30 giugno 1924.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto l'art. 17 del regolamento per il personale degli uffici di 2ª e 3ª classe, approvato con R. decreto 22 dicembre 1910, n. 936, modificato con R. decreto 11 luglio 1913, n. 1317;

Visto l'art. 10 del decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 2100, modificato con R. decreto 30 settembre 1920, n. 1441, nonchè gli articoli 50 e 51 del regolamento di esecuzione approvato con R. decreto 13 febbraio 1921, n. 196;

Riconosciuta la opportunità di non addivenire, per il triennio finanziario 1° luglio 1920 30 giugno 1923, e neanche per l'esercizio 1° luglio 1923-30 giugno 1924, alla revisione della retribuzione delle ricevitorie postali telegrafiche, telefoniche, mediante applicazione di una nuova tabella di coefficienti ai dati del lavoro, potendosi ritenere, salvo casi eccezionali il personale delle ricevitorie stesse già adeguatamente compensato con quanto ad esso viene attualmente corrisposto in base alla legge 30 settembre 1920, n. 1364, (che ha integrato, con aumenti percentuali, i coefficienti della tabella vigente ed ha provveduto con eque indennità mensili per i supplenti che debbano prestare servizio per almeno 5 ore al giorno) ed in base al R. decreto 29 dicembre 1921, n. 2010, che ha ulteriormente migliorato le condizioni economiche del personale di cui si tratta;

Inteso il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le poste ed i telegrafi, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri, e coi Ministri per le finanze e per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alle attuali disposizioni legislative e regolamentari riflettenti la liquidazione delle retribuzioni spettanti al personale delle ricevitorie postali, telegrafiche e telefoniche sono sostituite le disposizioni di cui ai successivi articoli del presente Nostro decreto con effetto dal 1° luglio 1920 al 30 giugno 1924.

Art. 2.

Per il triennio finanziario 1° luglio 1920-30 giugno 1923, e per l'esercizio 1° luglio 1923-30 giugno 1924, non avrà luogo la liquidazione triennale di cui all'art. 17 del regolamento 22 dicembre 1910, n. 936, ed all'art. 51 del regolamento 13 febbraio 1921, n. 196, ed al personale delle ricevitorie postali telegrafiche e telefoniche si continuerà a corrispondere quanto esso attualmente percepisce in base alla legge 30 settembre 1920, n. 1364, nonchè al decreto-legge 29 dicembre 1921, n. 2010, che s'intenderà modificato nel senso che non trattasi di anticipazioni sulla retribuzione da liquidarsi e da scomputarsi se del caso, dalla retribuzione stessa, ma di assegnazioni definitive fino al 30 giugno 1924, e con effetto retroattivo al 1° luglio 1920.

Art. 3.

Qualora per eccezionali motivi, la retribuzione stabilita o da stabilirsi in base alle norme vigenti sia dimostrata insufficiente, il Ministro, inteso il parere del Consiglio di amministrazione, potrà aumentarla adeguatamente superando anche, ma per non oltre un quinto, il massimo di L. 50,000 annue di cui all'art. 36 del precitato regolamento 13 febbraio 1921, n. 196.

Tali aumenti straordinari non potranno però avere decorrenza anteriore al 1° luglio 1922.

Art. 4.

Le norme di cui agli articoli precedenti saranno applicate anche per stabilire la retribuzione delle ricevitorie di nuova istituzione, comprese quelle risultanti dalla trasformazione di uffici principali e per le ricevitorie elevate o ridotte di classe.

Art. 5.

Con decreto del Ministro delle finanze saranno introdotte nello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi le variazioni necessarie per l'attuazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COLONNA DI CESARÒ — DE' STEFANI — OVIGLIO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 agosto 1923.
Atti del Governo, registro 215, foglio 135. — GISCI.

REGIO DECRETO 15 luglio 1923, n. 1752.

Passaggio della gestione all'industria privata dei Regi stabilimenti termali di Salsomaggiore.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto il Nostro decreto in data 4 gennaio 1923 recante provvedimenti per la gestione dei Regi stabilimenti termali di Salsomaggiore;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvato il compromesso 30 marzo 1923 stipulato in forma pubblica amministrativa presso il Ministero delle finanze per la concessione in uso ed in esercizio dei Regi stabilimenti termali di Salsomaggiore ad una società anonima che il comm. avv. Ciro Bonollo si è impegnato di costituire entro il 31 maggio 1923 sotto la ragione sociale « Società anonima Regie terme di Salsomaggiore » elevandosi a L. 500,000 la cauzione di che all'art. 29.

Art. 2.

La convenzione definitiva con la predetta società sarà approvata e resa esecutoria con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 3.

Gli utili netti annuali dell'esercizio, spettanti al Demanio, che resteranno disponibili dopo eseguiti i prelevamenti previsti nell'atto di compromesso, saranno versati in tesoreria con imputazione al capitolo 5 dello stato di previsione della entrata dell'esercizio 1923-24 « prodotti degli stabilimenti di proprietà dello Stato » ed a quelli degli stati di previsione successivi corrispondenti.

Le annualità di ammortamento dei mutui autorizzati con le leggi 19 luglio 1914, n. 720 e 7 aprile 1921, n. 450, saranno corrisposte alla Cassa depositi e prestiti, direttamente dallo Stato, mediante appositi stanziamenti nella parte straordinaria degli stati di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

Con decreti del Ministro delle finanze sarà provveduto alle conseguenti variazioni negli stati innanzi indicati, per gli esercizi 1922-23 e 1923-24.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — A. DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 agosto 1923.
Atti del Governo, registro 215, *foglio* 139. — GISCI.

REGIO DECRETO 5 luglio 1923, n. 1772.
Modificazioni al R. decreto 19 aprile 1923, n. 945, sulla nuova organizzazione della mano d'opera negli stabilimenti militari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferita al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Visto il R. decreto 19 aprile 1923, n. 945;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro della marina, di concerto con quelli della guerra e delle finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per necessità di carattere militare, in deroga all'articolo 10 del R. decreto 19 aprile 1923, n. 945, le indennità contemplate nell'articolo stesso saranno corrisposte, senza detrazioni o parziali restituzioni, anche a quegli operai che, già licenziati in applicazione del citato R. decreto, siano stati o vengano posteriormente riammessi al lavoro, sempre che, per altro, cessino definitivamente dal lavoro medesimo entro il 1° luglio 1924. Tali indennità saranno corrisposte entro trenta giorni dalla data del licenziamento definitivo, ma non spetteranno ai riammessi come permanenti trattenuti oltre un anno.

Art. 2.

All'articolo 9 del R. decreto 19 aprile 1923, n. 945, è aggiunto il seguente comma:

« Però gli indennizzi di cui sopra saranno senz'altro pagati nella prima applicazione del presente decreto, in conto o fino al saldo di eventuali debiti per cessioni di mercedi o prestiti di guerra contratti dagli operai permanenti o a matricola non aventi diritto a pensione, licenziati in base al presente decreto, siano essi o no riammessi. Le eventuali rimanenze degli indennizzi saranno corrisposte alle scadenze sopra stabilite ».

Il presente decreto avrà effetto dal 1° luglio 1923.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — THAON DI REVEL — A. DIAZ — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 agosto 1923.
Atti del Governo, registro 215, *foglio* 159. — GISCI.

REGIO DECRETO-LEGGE 12 luglio 1923, n. 1776.
Approvazione del contratto 29 marzo 1921 per permuta di immobili siti in Piacenza tra l'amministrazione demaniale e Fioruzzi Max.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato e reso esecutorio il contratto stipulato in forma pubblica amministrativa il 29 marzo 1921 presso la Regia intendenza di finanza di Piacenza, portante permuta d'immobili siti in quella città tra l'amministrazione demaniale e Fioruzzi Max fu Ambrogio.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — A. DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 agosto 1923.
Atti del Governo, registro 215, *foglio* 163. — GISCI.

REGIO DECRETO-LEGGE 12 luglio 1923, n. 1775.
Approvazione del contratto aggiuntivo 18 aprile 1922, per la sistemazione dell'accasermamento della truppa del presidio di Vicenza.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato e reso esecutorio il contratto stipulato in forma pubblica amministrativa presso la Regia intendenza di finanza di Vicenza il 18 aprile 1922, in modificazione ed aggiunta del precedente contratto stipulato presso quella Regia prefettura il 30 dicembre 1911 in seguito alla legge 13 luglio 1911, n. 843, tra il demanio dello Stato, l'amministrazione militare ed il comune di Vicenza, relativo alla sistemazione dell'accasermamento della truppa del presidio locale.
Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Data a Roma, addì 12 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — A. DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 agosto 1923.
Atti del Governo, registro 215, foglio 162. — GISCI.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 luglio 1923, n. 1777.
Concessione di premi ai titolari dei libretti nominativi delle Casse postali di risparmio, ed ai possessori di quelli al portatore nel Regno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 27 maggio 1875, n. 2779;
Vista la legge 8 luglio 1897, n. 252;
Vista la legge 5 luglio 1902, n. 280;
Visto il R. decreto 11 giugno 1903, n. 394;
Visto il testo unico 2 gennaio 1913, n. 453;
Visto il R. decreto 20 dicembre 1914, n. 1378;
Riconosciuta la opportunità di incoraggiare la formazione, la conservazione e l'aumento del risparmio postale;
Ritenuto che il mezzo più idoneo sia quello di conferire dei premi a coloro che maggiormente si valgono della provvida istituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro delle poste e dei telegrafi;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A partire dal corrente anno saranno concessi premi ai titolari dei libretti nominativi delle Casse postali di risparmio, ed ai possessori di quelli al portatore nel Regno, i quali abbiano accreditato a loro favore al 31 dicembre di ciascun anno un credito non inferiore alle L. 2000.

Art. 2.

I premi saranno rispettivamente dell'importo di L. 1000, 2000, 5000, 10,000, 25,000.
Agli effetti dell'assegnazione dei premi, i libretti, sia nominativi che al portatore, vengono divisi nelle seguenti categorie:

categoria 1ª da L. 2000 a L. 4000;
» 2ª da L. 4001 a L. 6000;
» 3ª da L. 6001 a L. 8000;
» 4ª da L. 8001 in più.

La prima categoria dà diritto a concorrere unicamente ai premi di L. 1000 e 2000.
La seconda anche ai premi di L. 5000.
La terza anche ai premi di L. 10,000.
La quarta anche ai premi di L. 25,000.

Art. 3.

Il sorteggio verrà fatto per categoria fra tutti gli aventi diritto a concorrere, dopo ultimate le relative contabilità.

Art. 4.

I possessori di libretti di risparmio al portatore, oltre ai premi stabiliti dai precedenti articoli, concorreranno a speciali premi di importo fisso quando il loro credito al 31 dicembre di ciascun anno raggiunge almeno le 6000 lire.

Art. 5.

Con decreto Reale saranno determinate, per ogni anno, lo importo complessivo dei premi, nonchè il numero e l'importo dei premi per ciascuna categoria, distintamente per i libretti emessi dagli uffici postali nel Regno e per quelli emessi a richiesta di italiani residenti all'estero, e saranno altresì stabilite le norme per le operazioni di sorteggio.

Art. 6.

I numeri dei libretti vincitori saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Bollettino del Ministero delle poste e dei telegrafi e affissi nell'atrio degli uffici postali.

Art. 7.

L'importo dei premi non reclamati entro un anno dalla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, verrà prescritto.

Art. 8.

Per l'anno 1923 l'ammontare complessivo dei premi da sorteggiarsi nel 1924, dopo compiute le contabilità di cui all'articolo 3, viene fissato nella somma di 4 milioni.

Art. 9.

Il limite massimo del credito fruttifero dei depositi eseguiti nel Regno è elevato da L. 10,000 a L. 20,000 fermo restando il limite massimo del credito fruttifero dei depositi provenienti dall'estero, stabilito dall'art. 1 del R. decreto 24 dicembre 1922, n. 1677, in L. 50,000.

Art. 10.

Il saggio d'interesse da corrispondere a partire dal 1° settembre 1923 sui depositi provenienti dall'estero è fissato nei seguenti importi:

4.48 % al lordo dell'imposta di ricchezza mobile e quindi 3.36 per cento al netto, pei depositi sui libretti nominativi;

4.16 % al lordo dell'imposta di ricchezza mobile e quindi 3.12 per cento al netto, pei depositi sui libretti al portatore, qualora siano istituiti.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservalo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — COLONNA DI CESARÒ.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 17 agosto 1923.
Atti del Governo, registro 215, foglio 164. — GISCI.

REGIO DECRETO 15 luglio 1923, n. 1778.

Norme di procedura per le concessioni di spazi acquei e di zone di demanio marittimo in Libia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto Reale 5 novembre 1911, n. 1247, convertito in legge 25 febbraio 1912, n. 83;

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 749, ed il R. decreto 20 novembre 1912, n. 1205;

Visto il R. decreto 27 novembre 1919, n. 2391 che apporta modifiche al vigente ordinamento per la marina mercantile e per l'esercizio della pesca in Libia;

Ritenuta l'opportunità di rendere più rapida ed omogenea la procedura di tutte, indistintamente, le concessioni di spazi acquei e di zone di demanio marittimo in Libia;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le colonie di concerto col Ministro della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le facoltà concesse dal R. decreto 27 novembre 1919, n. 2391 ai Governatori ed ai Governi della Tripolitania e della Cirenaica in materia di concessione di spazi acquei e di zone di demanio marittimo in Tripolitania e in Cirenaica a scopo di pesca, o per le relative industrie, sono estese a tutte le altre concessioni di pertinenze demaniali marittime, qualunque ne sia la natura e lo scopo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — THAON DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 agosto 1923.
Atti del Governo, registro 215, foglio 165. — GISCI.

REGIO DECRETO 15 luglio 1923, n. 1779.

Estensione agli ufficiali della Regia marina del R. decreto 9 luglio 1923, n. 1561, riguardante gli ufficiali del Regio esercito in posizione ausiliaria speciale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visti i Regi decreti 22 aprile 1920, n. 472, 6 giugno 1920, n. 730, 11 gennaio 1923, n. 135, 8 febbraio 1923, n. 251, e sue successive modificazioni;

Visto il R. decreto 9 luglio 1923, n. 1561, riguardante gli ufficiali del Regio esercito in posizione ausiliaria speciale;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro per la marina, di concerto con quello delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni del R. decreto 9 luglio 1923, n. 1561, riguardante gli ufficiali del Regio esercito, in posizione ausiliaria speciale, sono analogamente estese agli ufficiali della Regia marina, in posizione ausiliaria speciale, rimanendo abrogate tutte le disposizioni emanate con precedenti decreti che siano contrarie a quelle contenute nel presente.

Sull'accoglimento delle domande di riammissione presentate dagli ufficiali della Regia marina, nei termini prescritti dall'art. 6 del precitato decreto 9 luglio 1923, n. 1561, le competenti Commissioni di avanzamento dovranno pronunciarsi, tenendo presente il disposto degli articoli 4 e 6 del R. decreto 11 gennaio 1923, n. 135, e sue successive modificazioni.

Le disposizioni dell'art. 6 del precitato decreto 9 luglio 1923, n. 1561, non sono però applicabili agli ufficiali della Regia marina collocati in posizione ausiliaria speciale in applicazione dei Regi decreti 11 gennaio 1923, n. 135, 8 febbraio 1923, n. 251, e successive modificazioni.

La decisione definitiva spetta su tali domande insindacabilmente al Ministro della marina, il quale deciderà, pure insindacabilmente, sulle domande dei vice ammiragli e gradi corrispondenti.

Art. 2.

Le disposizioni contenute nell'art. 1, lettera *c*) del R. decreto 9 luglio 1923, n. 1561, saranno applicabili agli ufficiali della Regia marina che si siano trovati in condizioni analoghe a quelle previste nell'articolo stesso per gli ufficiali del Regio esercito.

A conferma del disposto dell'art. 5 del R. decreto 22 aprile 1920, n. 472, saranno inoltre considerati come destinati in zona di operazione, indipendentemente dall'aver percepito per intero o in misura ridotta le indennità di guerra, ed avranno diritto all'indennità di L. 40:

a) il capo di Stato Maggiore della marina e gli ufficiali addetti alla sua persona;

b) gli ufficiali imbarcati su Regie navi armate, navi da guerra alleate, navi mercantili requisite e noleggiate, e navi comunque provviste di armamento guerresco, nonchè gli ufficiali imbarcati su navi di uso locale e galleggianti in genere, sempre quando tutte le anzidette unità siano state destinate normalmente a servizi bellici anche di carattere onerario e sussidiario;

c) gli ufficiali destinati nei territori occupati sul litorale adriatico e su quella parte del litorale jonico dichiarata in istato di guerra e situata a nord del parallelo di Capo d'Armi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini — Thaon di Revel — De' Stefani.

Visto, *il Guardasigilli*: Oviglio.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 agosto 1923.
Atti del Governo, registro 215, foglio 166. — Gisci.

REGIO DECRETO 15 luglio 1923, n. 1786.

Istituzione di una medaglia di benemerenza pel personale della marina mercantile, che sopportò i disagi ed i rischi della guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto in data 17 gennaio 1918, che istituisce un distintivo speciale di benemerenza per gli inscritti della gente di mare che si esposero ai rischi e sopportarono i disagi inerenti all'esercizio della navigazione durante la guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto n. 1918 in data 16 dicembre 1920, che istituisce la medaglia della Vittoria, e successiva modificazione apportata con R. decreto n. 637, in data 6 aprile 1922;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per gli affari della guerra, della marina e delle finanze;

Sentito il Commissario per la marina mercantile;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituita una medaglia di benemerenza per gli inscritti della gente di mare, i quali, facendo parte degli equipaggi delle navi mercantili nazionali si esposero ai rischi e sopportarono i disagi inerenti all'esercizio della navigazione durante la guerra 1915-1918.

Essa sarà di bronzo ed in tutto identica alla medaglia commemorativa 1915-1918 e verrà portata al lato sinistro del petto con un nastro di seta identico al nastrino istituito con R. decreto n. 150 in data 17 gennaio 1918.

Art. 2.

In luogo della medaglia si potrà portare il solo nastrino.

Art. 3.

La medaglia sarà concessa ai marittimi, che, non avendo acquistato diritto alla medaglia commemorativa nazionale 1915-1918 ed a quella dell'unità per effetto di militarizzazione o imbarco su navi requisite o noleggiate, abbiano tuttavia ottenuto, o si trovino nelle condizioni richieste per ottenere il distintivo di benemerenza istituito per le gente di mare con R. decreto n. 150 in data 17 gennaio 1918.

Art. 4.

Sul nastro della medaglia saranno applicate tante fascette in bronzo quanti sono gli anni interi di navigazione effettuati nelle condizioni di cui all'articolo 3 del R. decreto n. 150 in data 17 gennaio 1918.

Al numero di fascette applicate sul nastro corrisponderà, sul nastrino, un eguale numero di stellette d'argento a cinque punte del diametro di cinque millimetri.

Le fascette saranno identiche a quelle della medaglia commemorativa nazionale 1915-1918 istituita con R. decreto numero 1241 in data 29 luglio 1920.

Art. 5.

Il distintivo di benemerenza istituito con R. decreto numero 150 in data 17 gennaio 1918, resta assorbito dalla medaglia di benemerenza.

Art. 6.

A tutti i marittimi che abbiano ottenuto o raggiungano le condizioni per ottenere il distintivo delle fatiche di guerra istituito con R. decreto n. 641 in data 21 maggio 1916 o il distintivo di benemerenza istituito con R. decreto n. 150 in data 17 gennaio 1918, sarà inoltre concessa la medaglia della Vittoria, commemorativa della grande guerra per la civiltà, istituita con R. decreto n. 1918 in data 16 dicembre 1920, modificato con R. decreto n. 637 in data 6 aprile 1922.

Art. 7.

Le medaglie saranno concesse gratuitamente a spese dello Stato.

Art. 8.

La spesa relativa sarà sostenuta con i fondi iscritti nel bilancio della Marina.

Art. 9.

Il Nostro Ministro della marina stabilirà le norme per l'esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini — Thaon di Revel — A. Diaz — De' Stefani.

Visto, *il Guardasigilli*: Oviglio.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 agosto 1923.
Atti del Governo, registro 215, foglio 173. — Gisci.

REGIO DECRETO 22 luglio 1923, n. 1788.

Estensione delle disposizioni riguardanti il tiro a segno nazionale ai territori annessi al Regno, in virtù delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti l'art. 4 della legge 26 settembre 1920, n. 1322 e l'art. 3 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778;

Veduta la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con i Ministri dell'interno, delle finanze e della pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nei territori annessi al Regno in virtù delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778, sono pubblicati ed avranno esecuzione con le modificazioni di cui agli articoli seguenti:

1° La legge 2 luglio 1882, n. 883 (serie 3ª) nel testo rettificato col R. decreto 8 luglio 1883, n. 1522, che istituisce il Tiro a segno nazionale, con le modifiche di cui alla legge 21 febbraio 1892, n. 58;

2° Il regolamento per l'esecuzione della legge 2 luglio 1882, n. 883 (serie 3ª) sul Tiro a segno nazionale, approvato con R. decreto del 15 aprile 1883, n. 1324 (serie 3ª) con le aggiunte e le varianti di cui ai Regi decreti 31 dicembre 1883, n. 1826; 27 settembre 1890, n. 7324; 26 aprile 1891, n. 221 (art. 1, lett. U); 10 agosto 1904, n. 504;

3° Il R. decreto 11 agosto 1884, n. 2630 (serie 3ª) che stabilisce l'emblema per le società di Tiro a segno nazionale.

Art. 2.

Fino a che non saranno nominati gli esattori ed i tesorieri comunali, i servizi di riscossione delle tasse o contributi annuali e di ogni altro provento e di cassa pel pagamento delle spese, di cui agli articoli 28, 30, 38, 39 del regolamento approvato con R. decreto 15 aprile 1883, n. 1324 (serie 3ª) saranno disimpegnati dall'ufficio delle imposte, che ha giurisdizione sul Comune in cui ha sede la società di Tiro a segno interessata, con le modalità negli articoli stessi indicate.

Art. 3.

Sono abrogate le leggi 14 maggio 1874 (B. L. P. n. 29) e 25 maggio 1913 (B. L. P. n. 26) valevoli per il Tirolo.

Le società ed i casini di bersaglio esistenti in base alle predette leggi, entro tre mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, potranno trasformarsi in società di Tiro a segno nazionale, osservando le norme degli articoli 57 e 58 del regolamento, approvato con R. decreto 15 aprile 1883, n. 1324 (serie 3ª).

Le società ed i casini di bersaglio, che non avranno ottemperato alla prescrizione di cui al comma precedente, saranno sciolti con decreto del Prefetto, il quale prenderà gli opportuni provvedimenti per la liquidazione del patrimonio di essi tenuti presenti i relativi statuti. Detto patrimonio, in quanto possibile, dovrà essere di preferenza devoluto alle società di Tiro a segno nazionale, regolarmente costituite.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — A. DIAZ — A. DE' STEFANI — GENTILE.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *agosto* 1923.
Atti del Governo, registro 215, *foglio* 175. — GISCI.

REGIO DECRETO 15 luglio 1923, n. **1794**.

Autorizzazione al Ministro dell'interno ad assumere, per servizio di copia, persone a ferma temporanea, nel numero massimo di duecento.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferita al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con quello delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Per l'esigenze del servizio di copia il Ministro dell'interno è autorizzato ad assumere persone a ferma temporanea, nel numero massimo di duecento.

Il trattamento economico da farsi a tale personale sarà stabilito con decreto emesso dal Ministro dell'interno, di concerto con quello delle finanze, il quale provvederà con suo decreto alle variazioni da introdursi in bilancio, mediante trasporto di fondi dagli stanziamenti già inscritti senza alcun aumento di spesa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — A. DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *agosto* 1923.
Atti del Governo, registro 215, *foglio* 181. — GISCI.

REGIO DECRETO 7 giugno 1923, n. **1610**.

Modificazione al regolamento per la riscossione della imposta principale della Camera di commercio di Venezia.

N. 1610. R. decreto 7 giugno 1923, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria e commercio, viene modificato l'art. 16 del regolamento 20 luglio 1913, per la riscossione della imposta principale della Camera di commercio di Venezia.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *luglio* 1923.
Atti del Governo, registro 214, *foglio* 234. — GISCI.

REGIO DECRETO 5 luglio 1923, n. **1623**.

Erezione in ente morale dell'ospedale civile di Agordo.

N. 1623. R. decreto 5 luglio 1923, col quale, su proposta del Ministro per l'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Ospedale civile di Agordo è eretto in ente morale con amministrazione autonoma e ne è approvato lo statuto organico in data 8 maggio 1923.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *agosto* 1923.
Atti del Governo, registro 215, *foglio* 11. — GISCI.

REGIO DECRETO 15 luglio 1923, n. 1638.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Regia scuola normale Elena Corner Piscopia, di Venezia.

N. 1638. R. decreto 15 luglio 1923, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, è eretta in ente morale la « Cassa scolastica » della Regia scuola normale « Elena Corner Piscopia » di Venezia, e ne è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 agosto 1923.
Atti del Governo, registro 215, foglio 26. — GISCI.

REGIO DECRETO 5 luglio 1923, n. 1639.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Regia scuola tecnica di Molfetta.

N. 1639. R. decreto 5 luglio 1923, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, è eretta in ente morale la « Cassa scolastica » della Regia scuola tecnica di Molfetta, e ne è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 agosto 1923.
Atti del Governo, registro 215, foglio 27. — GISCI.

REGIO DECRETO 15 luglio 1923, n. 1640.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto tecnico pareggiato G. Parini, di Lecco.

N. 1640. R. decreto 15 luglio 1923, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, è eretta in ente morale la « Cassa scolastica » dell'Istituto tecnico pareggiato « G. Parini » di Lecco, e ne è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 agosto 1923.
Atti del Governo, registro 215, foglio 28. — GISCI.

REGIO DECRETO 5 luglio 1923, n. 1641.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Regia scuola normale femminile Principessa Elena, di Campobasso.

N. 1641. R. decreto 5 luglio 1923, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, è eretta in ente morale la « Cassa scolastica » della Regia scuola normale femminile « Principessa Elena » di Campobasso, e ne è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 agosto 1923.
Atti del Governo, registro 215, foglio 29. — GISCI.

REGIO DECRETO 15 luglio 1923, n. 1642.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Regia scuola ed istituto tecnico Regina Elena, di Rovereto.

N. 1642. R. decreto 15 luglio 1923, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, è eretta in ente morale la « Cassa scolastica » della Regia scuola ed istituto tecnico « Regina Elena » di Rovereto, e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 agosto 1923.
Atti del Governo, registro 215, foglio 30. — GISCI.

REGIO DECRETO 15 luglio 1923, n. 1643.

Approvazione del nuovo statuto del Collegio Comelli, di Bologna.

N. 1643. R. decreto 15 luglio 1923, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, è approvato il nuovo statuto del Collegio Comelli di Bologna.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 agosto 1923.
Atti del Governo, registro 215, foglio 31. — GISCI.

REGIO DECRETO 22 luglio 1923, n. 1644.

Riduzione del contributo finanziario annuale del comune di San Pietro al Natisone, per il mantenimento del R. istituto magistrale.

N. 1644. R. decreto 22 luglio 1923, col quale, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il contributo finanziario annuale, che il comune di San Pietro al Natisone deve corrispondere allo Stato per il mantenimento del R. istituto magistrale è ridotto a L. 1000.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 agosto 1923.
Atti del Governo, registro 215, foglio 32. — GISCI.

REGIO DECRETO 15 luglio 1923, n. 1645.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Regia scuola normale femminile Giannina Milli, di Teramo.

N. 1645. R. decreto 15 luglio 1923, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, è eretta in ente morale la « Cassa scolastica » della R. scuola normale femminile « Giannina Milli » di Teramo, e ne approva il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 agosto 1923.
Atti del Governo, registro 215, foglio 33. — GISCI.

REGIO DECRETO 22 luglio 1923, n. 1647.

Erezione in ente morale dell'Istituto nazionale per gli orfani del personale delle Regie ricevitorie postali e telegrafiche.

N. 1647. R. decreto 22 luglio 1923, col quale, su proposta del Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, si riconosce come ente morale l'Istituto nazionale per gli orfani del personale delle Regie ricevitorie postali e telegrafiche del Regno, con sede in Roma, e ne approva lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 agosto 1923.
Atti del Governo, registro 215, foglio 35. — GISCI.

REGIO DECRETO 5 luglio 1923, n. 1648.

Autorizzazione alla Camera di commercio di Catanzaro ad applicare una imposta sugli esercenti commerci ed industrie nel proprio distretto camerale.

N. 1648. R. decreto 5 luglio 1923, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio, la Camera di commercio di Catanzaro è autorizzata ad applicare una imposta sugli esercenti commerci e industrie del proprio distretto camerale.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 agosto 1923.
Atti del Governo, registro 215, foglio 36. — GISCI.

REGIO DECRETO 9 luglio 1923, n. 1649.

Riconoscimento come corpo morale della società scolastica di mutuo soccorso Mutualità scolastica Giuseppe Cesare Abba, in Brescia.

N. 1649. R. decreto 9 luglio 1923, col quale, su proposta del Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, si riconosce come corpo morale la società scolastica di mutuo soccorso « Mutualità scolastica Giuseppe Cesare Abba », con sede in Brescia, e ne approva lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 agosto 1923.
Atti del Governo, registro 215, foglio 37. — GISCI.

REGIO DECRETO 12 luglio 1923, n. 1651.

Erezione in ente morale dell'Istituto di studi per l'Alto Adige.

N. 1651. R. decreto 12 luglio 1923, col quale, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Istituto di studi per l'Alto Adige, è eretto in ente morale e ne è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1923.
Atti del Governo, registro 215, foglio 39. — GISCI.

REGIO DECRETO 5 luglio 1923, n. 1653.

Donazione per un premio perpetuo di L. 5500 annue, presso la R. accademia di belle arti in Milano, da intitolarsi « Premio Guido Ricci ».

N. 1653. R. decreto 5 luglio 1923, col quale, il Ministro della pubblica istruzione accetta la donazione, da parte dei fratelli signori Luigi e Achille Ricci, della somma di L. 120,000 in cartelle di consolidato 5 % per la istituzione di un premio perpetuo di L. 5500 annue, presso la R. accademia di belle arti in Milano, da intitolarsi « Premio Guido Ricci », il quale dovrà conferirsi nelle esposizioni d'arte che avranno luogo in detta accademia.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1923.
Atti del Governo, registro 215, foglio 41. — GISCI.

REGIO DECRETO 14 giugno 1923, n. 1660.

Erezione in ente morale della fondazione « Premio Körner », annessa alla Regia scuola superiore di agricoltura di Milano.

N. 1660. R. decreto 14 giugno 1923, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura, la fondazione « Premio Körner » annessa alla R. scuola superiore di agricolutra di Milano, è eretta in ente morale, e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1923.
Atti del Governo, registro 215, foglio 47. — GISCI.

REGIO DECRETO 19 luglio 1923, n. 1663.

Nuovo statuto della fondazione « Beatissimi Voi » del Regio liceo-ginnasio di Chieti.

N. 1663. R. decreto 19 luglio 1923, col quale, sulla proposta del Ministro dell'istruzione pubblica, si approva il nuovo statuto della fondazione « Beatissimi Voi » del R. liceo ginnasio di Chieti.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1923.
Atti del Governo, registro 215, foglio 50. — GISCI.

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1923.

Regole per il trasporto e la distribuzione dei pacchi e piccoli colli.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LE POSTE ED I TELEGRAFI

Visto il R. decreto 8 febbraio 1923, n. 578, che autorizza il Ministero delle poste e dei telegrafi a concedere ai corrieri, commissionari e spedizionieri la facoltà di eseguire per conto di terzi il trasporto e la distribuzione di pacchi;

Visti i Regi decreti 27 maggio 1923, n. 1178 e 15 luglio 1923, n. 1603, che modificano il R. decreto 8 febbraio 1923, n. 578;

Visto l'art. 4 del R. decreto 15 luglio 1923, n. 1603, che dà incarico al Ministro delle poste e dei telegrafi di stabilire le norme per l'applicazione del citato R. decreto 8 febbraio 1923, n. 578 e la sua data di entrata in vigore:

Decreta:

Art. 1.

Il R. decreto 8 febbraio 1923, n. 578, entrerà in vigore il 15 ottobre 1923.

Art. 2.

I corrieri, commissionari, spedizionieri, cavallanti, barcaiuoli e pedoni che alla data del 15 ottobre 1923 già eseguono e intendono continuare ad eseguire, per conto di terzi, il servizio di trasporto di cui all'art. 1 del R. decreto 15 luglio 1923, n. 1603, e quelli che a partire dalla data sopra citata vogliono iniziare il suddetto servizio, debbono far domanda in carta bollata da L. 2.40 al Ministero delle poste e dei telegrafi per ottenere la concessione di cui all'art. 3 del R. decreto succitato.

Nella domanda il richiedente deve indicare:

a) nome, cognome e paternità o nome e ragione sociale della ditta;

b) recapito e orario dell'esercizio;

c) mezzi adoperati, in linea generale, per il trasporto dei pacchi o colli.

La domanda deve essere corredata dal certificato di iscrizione alla Camera di commercio dal quale risulti che il richiedente gestisce l'industria di corriere, di commissionario o di spedizioniere.

Tuttavia per i piccoli corrieri, cavallanti, barcaiuoli e pedoni non inscritti alla Camera di commercio, sarà sufficiente la presentazione di un certificato su carta da bollo da L. 1.20 con l'attestazione di cui sopra, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza o dalla R. Questura o dal Comando dei Reali carabinieri.

Non occorre alcuna documentazione per le domande presentate dagli accollatari dei trasporti postali con carrozza, cavalcatura, nonchè per i procaccia a piedi, retribuiti dall'amministrazione postale, che vogliono ottenere la concessione.

Art. 3.

Le domande di cui all'articolo precedente devono essere presentate direttamente o per mezzo del viciniore ufficio postale, alla direzione delle poste del capoluogo della Provincia nella quale i richiedenti hanno il loro recapito.

La presentazione della domanda non conferisce il diritto di esercitare il servizio per il quale si chiede la concessione, servizio che potrà essere eseguito soltanto quando i richiedenti siano stati autorizzati con apposito certificato da rilasciarsi dalla direzione provinciale delle poste competente. Il certificato deve essere affisso nel locale di recapito in modo che sia visibile al pubblico.

I portapieghi sulle linee ferroviarie e tramviarie, che sono retribuiti, per il loro servizio, dall'amministrazione postale, non possono essere autorizzati ad eseguire il trasporto dei pacchi per conto di terzi.

Art. 4.

Per la consegna dei pacchi ai destinatari ogni concessionario deve tenere appositi bollettari numerati a cinquanta o a cento bollette a madre e figlia. Tanto sulla madre che sulla figlia deve chiaramente indicarsi: il nome, cognome ed indirizzo del mittente e del destinatario, il peso, l'importo del prezzo di trasporto rispetto a ciascun pacco e collo trasportato.

Art. 5.

Il diritto a favore dell'amministrazione postale di cui all'art. 3 del R. decreto 8 febbraio 1923, n. 578, modificato con R. decreto 15 luglio 1923, n. 1603 deve essere convertito in francobolli speciali, simili a quelli in uso per la spedizione dei pacchi postali, da applicarsi sui bollettari indicati al precedente art. 4, in modo che la prima parte rimanga sulla matrice e la seconda sulla figlia. Quest'ultima deve servire come bolletta di consegna per il destinatario.

Il concessionario che all'atto della pubblicazione del presente decreto abbia in corso dei contratti di abbonamento per trasporto di pacchi potrà rivalersi del suddetto diritto verso il mittente o il destinatario del pacco.

Se all'atto della consegna mancasse la bolletta o questa non fosse munita del francobollo prescritto, si considera come non avvenuto il pagamento del diritto spettante alla posta e sono applicabili, a carico del concessionario, le penalità di cui al R. decreto 8 febbraio 1923, n. 578, modificato dal R. decreto 15 luglio 1923, n. 1603.

Le parti dei francobolli applicate in senso inverso a quello suindicato, si considerano come non applicate anche agli effetti delle penalità di cui sopra.

I cavallanti, barcaiuoli, pedoni e piccoli corrieri che fanno servizio prevalentemente a piedi, nonchè gli accollatari dei trasporti postali con carrozza, cavalcatura e i procaccia a piedi, i quali tutti pagano un diritto fisso, di centesimi 30, per ogni pacco soggetto a privativa, in luogo dei bollettari di cui al precedente articolo 4, potranno valersi di speciali blocchetti a madre e figlia da 50 a 100 foglietti ciascuno, sui quali, a cura dei concessionari medesimi, dovranno essere impressi, sia sulla madre che sulla figlia, il proprio nome e il relativo indirizzo. Sulle due parti dovrà inoltre essere indicato: il luogo di destinazione del pacco, il nome del destinatario e la data della consegna.

La bolletta figlia dovrà essere rilasciata al destinatario all'atto della consegna del pacco o piccolo collo.

Art. 6.

I pacchi o colli provenienti dall'estero o a destinazione dell'estero e affidati per il trasporto nell'interno del Regno ai concessionari, sono egualmente soggetti ai diritti per il prezzo del trasporto nell'interno del Regno, di cui all'art. 3 del R. decreto 15 luglio 1923, n. 1603.

Quelli a destinazione dell'estero dovranno essere accompagnati dalla bolletta di consegna con il relativo francobollo al momento del loro passaggio dal territorio italiano a quello estero.

Art. 7.

I francobolli speciali di cui agli articoli precedenti devono essere annullati subito dopo la loro applicazione, per mezzo di bollo a data, del quale il concessionario deve essere provvisto, la cui impressione completa e nitida deve eseguirsi con inchiostro grasso di color nero.

I francobolli applicati sui blocchetti potranno essere annullati con la data di arrivo del pacco, a penna o con matita copiativa.

Art. 8.

Entro i primi quindici giorni di ogni mese i concessionari devono presentare all'ufficio postale loro indicato dalla direzione delle poste della Provincia a cui appartengono, le matrici di tutti i bollettari o blocchetti esauriti nel mese precedente, perchè l'amministrazione postale possa esercitare gli opportuni controlli.

È in facoltà del Ministero delle poste e dei telegrafi di sospendere la concessione a coloro che non presentassero le matrici nel tempo stabilito.

Eseguiti i debiti controlli nel termine di 15 giorni, le matrici dei bollettari o blocchetti, se trovate regolari, saranno restituite ai concessionari i quali dovranno conservarle per un anno almeno.

Art. 9.

I concessionari sono obbligati a permettere durante l'orario indicato ai termini dell'art. 2 del presente decreto, l'accesso nei loro uffici o recapiti agli impiegati ed agenti postali incaricati del controllo sulla osservanza delle norme e modalità contenute nel R. decreto 8 febbraio 1923, n. 578 modificato dai Regi decreti 27 maggio 1923, n. 1178 e 15 luglio 1923, n. 1603 e nel presente, e di mettere a disposizione di questi, tutti i bollettari, registri e documenti dai quali risultino le operazioni di trasporto di pacchi o colli nel limite di peso di chilogrammi 20.

Gli impiegati ed agenti di cui sopra hanno facoltà di ritirare, rilasciandone ricevuta, quei bollettari o blocchetti che, a loro giudizio, non risultassero regolari.

È pure in facoltà di questi, degli agenti della forza pubblica e della finanza di accertare, in qualsiasi momento ed in qualunque luogo, che i concessionari osservino le norme prescritte, applichino regolarmente i francobolli corrispondenti ai diritti dovuti alla posta e non consegnino pacchi o piccoli colli senza le rispettive bollette.

Art. 10.

È istituita presso il Ministero delle poste e dei telegrafi una Commissione consultiva, la quale dovrà dare il suo parere motivato nei casi di revoca di concessione, nonchè in tutti quegli altri casi in cui il Ministro credesse di consultarla.

La detta Commissione si compone di tre membri, nominati annualmente dal Ministro, due in rappresentanza dell'amministrazione postale ed uno della classe dei concessionari. La presidenza è assunta dal funzionario più anziano dell'amministrazione.

Nel decreto di costituzione della Commissione il Ministro nomina pure due altri funzionari ed un altro rappresentante della classe dei concessionari, con l'incarico di sostituire i membri effettivi assenti od impossibilitati ad intervenire alle sedute.

Nel caso di assenza per due sedute consecutive dei rappresentanti della classe dei corrieri, il Ministro provvederà alla loro sostituzione colla nomina di altri concessionari.

Nessun compenso o rimborso di spesa spetta ai membri della detta Commissione.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, lì 30 luglio 1923.

Il Ministro: COLONNA DI CESARÒ.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL' INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Servizio della proprietà intellettuale

ELENCO n. 24 delle opere riservate ai termini dell'art. 14 della legge sui diritti d'autore, registrate in questo Ministero durante la 2ª quindicina di dicembre 1920.

Numero d'iscrizione nel registro speciale	Numero d'iscrizione nel registro generale	NOME dell' autore	TITOLO DELL'OPERA	NOME di chi ha presentato la dichiarazione	DATA della pubblicazione o prima rappresentazione dell'opera
			I. — Opere drammatico-musicali. (Comprese le riduzioni complete).		
18375	73765	De Feo Alberto	« La fonte miracolosa ». - Operetta in tre atti su libretto di Alberto Donady.	De Feo Alberto	Inedita. — Mai rappresentata.
18374	73764	Trovati Ulisse	« Il Principe di Belfiore ». - Operetta in tre atti su libretto di Cesare Sacchetti.	Trovati Ulisse	Id. id.
			II. — Opere drammatiche. (Compresi i libretti d'opera).		
18376	73774	Marano Salvatore	« Il trono ». - Tragedia in prosa in tre atti.	Marano Salvatore	Inedita. — Mai rappresentata.
18377	73850	Nigro Oreste	« La Vallismera ». - Dramma in tre atti.	Nigro Oreste	Id. id.
			III. — Composizioni musicali diverse. (Comprese le parziali riduzioni d'opera, trascrizioni, ecc., di opere drammatico-musicali).		
			. . . .		
			IV. — Opere cinematografiche. (Films).		
			. . . .		
			V. — Opere coreografiche e mimiche. (Con o senza musica).		
18373	73753	Palmieri Ruggiero	« Francesca da Rimini ». — Mimodramma in un prologo e quattro parti (dal poema di Silvio Pellico).	Floreal Film, in Roma, Paris Guido	Inedito. — Mai rappresentato.
18372	73752	Senes Francesco	« Il Nirvana ». - Mimodramma indiano in quattro atti.	Senes Francesco	Id. id.

Roma, 26 novembre 1921.

Il direttore: GIULIOZZI.

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Servizio della proprietà intellettuale

ELENCO n. 1 delle opere riservate ai termini dell'articolo 14 della legge sui diritti d'autore registrate in questo Ministero durante la 1ª quindicina di gennaio 1921.

Numero d'iscrizione nel registro speciale	Numero d'iscrizione nel registro generale	NOME dell'autore	TITOLO DELL'OPERA	NOME di chi ha presentato la dichiarazione	DATA della pubblicazione o prima rappresentazione dell'opera
			I. — **Opere drammatico-musicali.** (Comprese le riduzioni complete).		
18390	73913	Silvestri Alfredo	« La figlia del Re ». - Operetta in tre atti su libretto di Anton Menotti Buia.	Silvestri Alfredo	Inedita. — Mai rappresentata.
			II. — **Opere drammatiche.** (Compresi i libretti d'opera).		
18382	73861	Oesterreicher Willner (Franci Arturo)	« La fata del carnevale ». - Operetta in tre atti. Musica di E. Kalman. Versione italiana di Arturo Franci dal tedesco. — Libretto.	Sonzogno (Casa editrice musicale)	Inedita. — Rappresentata la prima volta al *Balbo* di Torino l'8 maggio 1920.
18378	73856	Stein Leo e Ienbach Bela (Zangarini Carlo)	« La principessa della Czarda ». - Operetta in tre atti. Musica di Enrico Kalman. Versione ritmica italiana di Carlo Zangarini dal tedesco. — Libretto.	Detta	Inedita. — Rappresentata la prima volta al politeama *Garibaldi* di Treviso il 17 marzo 1920.
			III. — **Composizioni musicali diverse.** (Comprese le parziali riduzioni d'opera, trascrizioni, ecc., di opere drammatico-musicali).		
18384	73904	Bartolucci Dino	« My girl ». - Composizione per pianoforte.	Bartolucci Dino	Inedita. — Mai eseguita.
18385	73906	Vacca Giuseppe	« Tentativo ». - Fox-trot per pianoforte.	Vacca Giuseppe	Inedito. — Eseguito la prima volta il 20 settembre 1920
18386	73907	Detto	« Squilli ». - Musica per pianoforte.	Detto	Inedito. — Eseguito la prima volta il 18 settembre 1920.
			IV. — **Opere cinematografiche.** (Films).		
18392	73919	Albertini Film in Torino (Bertinetti C.)	« Sansonette amazzone dell'aria ». - Opera cinematografica su pellicola dichiarata lunga m. 1293 — Presentati pel visto 1008 fotogrammi col sunto inedito dell'azione, di C. Bertinetti.	Unione cinematografica italiana (Giuseppe Barattolo, direttore)	Inedita. — Mai proiettata.
18391	73916	Ambrosio in Torino	« Gens nova ». - Opera cinematografica su pellicola dichiarata lunga m. 1175. — Presentati pel visto 196 fotogrammi col sunto inedito dell'opera.	Ambrosio in Torino	Id. id.
18388	73911	Bertini Film (Bianchi Vittorio)	« Lisa Fleuron ». - Opera cinematografica su pellicola dichiarata lunga m. 1334. — Presentati pel visto 618 fotogrammi col sunto inedito dell'azione, di Vittorio Bianchi (dall'opera di G. Ohnet).	Unione cinematografica italiana (Giuseppe Barattolo, direttore)	Id. id.
18389	73912	Colio Film	« L'istitutrice di sei bambine ». - Opera cinematografica su pellicola dichiarata lunga m 1082. — Presentati pel visto 202 fotogrammi col sunto dell'azione.	Detta	Id. id.

Numero d'iscrizione nel registro speciale	Numero d'iscrizione nel registro generale	NOME dell'autore	TITOLO DELL'OPERA	NOME di chi ha presentato la dichiarazione	DATA della pubblicazione o prima rappresentazione dell'opera
18393	73920	Itala Film in Torino (Pallone C. e Campogalliano C.)	« Trilogia di Maciste ». - Opera cinematografica su pellicola dichiarata lunga m. 4813, divisa in tre parti: 1° Maciste contro la morte; 2° Il viaggio di Maciste; 3° Il testamento di Maciste. — Presentati pel visto 3198 fotogrammi col sunto inedito dell'azione, di Pallone C. e Campogalliano C.	Unione cinematografica italiana	Inedita. — Mai proiettata.
18394	73921	Itala Film, in Torino (Paradisi Umberto)	« Il sogno d'oro di Cavicchioni ». - Opera cinematografica su pellicola dichiarata lunga m. 1512. — Presentati pel visto 582 fotogrammi col sunto inedito dell'azione, di Paradisi Umberto.	Detta	Id. id.
18395	73922	Unione cinematografica italiana, Roma	« Sulle rovine di un sogno ». - Opera cinematografica su pellicola dichiarata lunga metri 800. — Presentati pel visto 442 fotogrammi col sunto inedito dell'azione.	Detta	Id. id.
			V. — **Opere coreografiche e mimiche.** (Con o senza musica).		
18387	73910	La Bella Elvira (in arte D'Eloj Tatiana)	« L'ultima tappa ». - Mimodramma in quattro parti.	La Bella Elvira	Inedito. — Mai rappresentato.
18383	73902	Martinez Carmelo	« Bastardo ». - Mimodramma in quattro parti.	Martinez Carmelo	Id. id.
18396	73927	Mucci Emidio	« Nell'atelier: un prodigio! » - Opera mimico-musicale composta in un atto (balletto).	Mucci Emidio	Inedita. — Mai rappresentata.
18379	73857	Patuzzo Leonardo	« Una pagina d'amore e di morte, ovvero Incantesimo fatale ». - Mimodramma in tre parti.	Patuzzo Leonardo	Inedito. — Mai rappresentato.
18380	73858	Detto	« Tragico egoismo ». - Mimodramma in tre parti.	Detto	Id. id.
18381	73859	Detto	« Sotto il dominio degli dei ». - Mimodramma in tre atti, con prologo intitolato: « Il mito di Persefone ». — Gli atti sono rispettivamente intitolati: « Il mito dell'Arte », « Il mito di Eros », « Il mito di Thanotos ».	Detto	Id. id.

Roma, 29 novembre 1421.

Il direttore: GIULIOZZI.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

SMARRIMENTO DI RICEVUTE.

(1ª *pubblicazione*). (Elenco n. 7).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 69 — Data della ricevuta: 25 luglio 1918 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Alessandria — Intestazione della ricevuta: Asigliano Giovanni fu Pietro, per conto della Congregazione di carità di Villanova Monferrato — Titoli del Debito pubblico nominativi: n. 1 — Ammontare della rendita L. 35 — Consolidato 3,50 % con decorrenza dal 1° gennaio 1918.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2753 — Data della ricevuta: 12 dicembre 1922 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del Debito pubblico — Intestazione della ricevuta: Rastelli Beniamino di Umberto — Titoli del Debito pubblico al portatore: n. 1 obbligazione Centrale Toscana — Capitale L. 500 decorrenza senza cedole.

Ai termini dell'art. 230, del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siene intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 18 agosto 1923.

Il direttore generale: D'ARIENZO.

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO.

RETTIFICHE D'INTESTAZIONE.

(3ª *pubblicazione*).

E' stato dichiarato che il buono del tesoro 5 % quinquennale 2ª emissione n. 692 di L. 6800 è stato erroneamente intestato a Peirce Laura-Agata fu Giorgio, minore emancipata, sotto la curatela del marito Bianchi Adriano con usufrutto vitalizio ad Astori Rosalia di Giuseppe ved. Peirce, mentre doveva intestarsi a Peirce Agata, Annetta Maria, comunemente detta Laura e il resto come sopra.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento 8 giugno 1923, n. 700, trascorso un mese dalla prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* senza che siano intervenute opposizioni, si procederà alla rettifica di intestazione.

Roma, 2[illegible] luglio 1923.

p. Il direttore generale: CIRILLO.

(3ª *pubblicazione*).

È stato dichiarato che i buoni del tesoro 5 % quinquennali, undecima emissione n. 122 di L. 24,400 e n. 123 di L. 50,000 sono stati erroneamente intestati ad Odone Luigia fu Antonio Rodolfo, minore, sotto la patria potestà della madre Tannoni Giuseppina, vedova, mentre dovevano invece intestarsi ad Odone Luigia fu Antonio Carlo Rodolfo, detto Rodolfo, minore, sotto la patria potestà della madre Tannoni Annunciata Giuseppina, detta Giuseppina.

Ai termini dell'art. 6 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla prima pubblicazione del presente avviso, sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza intervento di opposizioni, si procederà alla rettifica della intestazione.

Roma, 23 luglio 1923.

Il direttore generale: CIRILLO.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Numeri delle obbligazioni di 1ª e 2ª categoria del **debito redimibile 3 % netto** create con la legge 15 maggio 1910, n. 228 ed emesse in virtù del R. decreto 19 maggio 1910, n. 251, state **sorteggiate nella** 13ª estrazione eseguita in Roma il 2 agosto 1923, per l'ammortamento al 1º ottobre 1923.

N. 4440 obbligazioni di 1ª categoria

Dal n.	1081	al n.	1120	Dal n.	1241	al n.	1280
»	2681	»	2720	»	5761	»	5800
»	11801	»	11840	»	13161	»	13200
»	13441	»	13480	»	14081	»	14120
»	24281	»	24320	»	29241	»	29280
»	32761	»	32800	»	35401	»	35440
»	37321	»	37360	»	37721	»	37760
»	42361	»	42400	»	43441	»	43480
»	46361	»	46400	»	47401	»	47440
»	51281	»	51320	»	59041	»	59080
»	59241	»	59280	»	60321	»	60360
»	70041	»	70080	»	72561	»	72600
»	74641	»	74680	»	78601	»	78640
»	83041	»	83080	»	83521	»	83560
»	86081	»	86120	»	94801	»	94840
»	100481	»	100520	»	105961	»	106000
»	114081	»	114120	»	116401	»	116440
»	117241	»	117280	»	119681	»	119720
»	121841	»	121880	»	126401	»	126440
»	126641	»	126680	»	136881	»	136920
»	140081	»	140120	»	145561	»	145600
»	145801	»	145840	»	152441	»	152480
»	152481	»	152520	»	155121	»	155160
»	157921	»	157960	»	158161	»	158200
»	158841	»	158880	»	161681	»	161720
»	162161	»	162200	»	165241	»	165280
»	167441	»	167480	»	167881	»	167920
»	171321	»	171360	»	174761	»	174800
»	181761	»	181800	»	183201	»	183240
»	188961	»	189000	»	197081	»	197120
»	198201	»	198240	»	208281	»	208320
»	210441	»	210480	»	215241	»	215280
»	216281	»	216320	»	220081	»	220120
»	221361	»	221400	»	223081	»	223120

Dal n.	228641	al n.	228680	Dal n.	231961	al n.	232000
»	239361	»	239400	»	241601	»	241640
»	243241	»	243280	»	243841	»	243880
»	244521	»	244560	»	246401	»	246440
»	247961	»	248000	»	248281	»	248320
»	250801	»	250840	»	257921	»	257960
»	262561	»	262600	»	263441	»	263480
»	266521	»	266560	»	272441	»	272480
»	280721	»	280760	»	281961	»	282000
»	283321	»	283360	»	288441	»	288480
»	288521	»	288560	»	291481	»	291520
»	293841	»	293880	»	294841	»	294880
»	296961	»	297000	»	297881	»	297920
»	298881	»	298920	»	301601	»	301640
»	306521	»	306560	»	307721	»	307760
»	314921	»	314960	»	315161	»	315200
»	315521	»	315560	»	317841	»	317880
»	318361	»	318400	»	321681	»	321720
»	322081	»	322120	»	324881	»	324920
»	333401	»	333440	»	333761	»	333800
»	338801	»	338840	»	342401	»	342440
»	344441	»	344480				

N. 4440 obbligazioni di 2ª categoria

Dal n.	521	al n.	560	Dal n.	4561	al n.	4600
»	5081	»	5120	»	8561	»	8600
»	8721	»	8760	»	11281	»	11320
»	19561	»	19600	»	20321	»	20360
»	28081	»	28120	»	32001	»	32040
»	35961	»	36000	»	43041	»	43080
»	43401	»	43440	»	44921	»	44960
»	46401	»	46440	»	50281	»	50320
»	51601	»	51640	»	52761	»	52800
»	54401	»	54440	»	56841	»	56880
»	60921	»	60960	»	68841	»	68880
»	70761	»	70800	»	71081	»	71120
»	72921	»	72960	»	75321	»	75360
»	77481	»	77520	»	77761	»	77800
»	89961	»	90000	»	96321	»	96360
»	97481	»	97520	»	106201	»	106240
»	107041	»	107080	»	107681	»	107720
»	110521	»	110560	»	115681	»	115720
»	119761	»	119800	»	120201	»	120240
»	120881	»	120920	»	121521	»	121560
»	124201	»	124240	»	126441	»	126480
»	128681	»	128720	»	130001	»	130040
»	133481	»	133520	»	136481	»	136520
»	139801	»	139840	»	146961	»	147000
»	147561	»	147600	»	149921	»	149960
»	150081	»	150120	»	156161	»	156200
»	159361	»	159400	»	164921	»	164960
»	168001	»	168040	»	170481	»	170520
»	172081	»	172120	»	173761	»	173800
»	174441	»	174480	»	175641	»	175680
»	181161	»	181200	»	181761	»	181800
»	182241	»	182280	»	182561	»	182600
»	183201	»	183240	»	185921	»	185960
»	186681	»	186720	»	187721	»	187760
»	189281	»	189320	»	191201	»	191240
»	191681	»	191720	»	194441	»	194480
»	195001	»	195040	»	197801	»	197840
»	199241	»	199280	»	211081	»	211120
»	214761	»	214800	»	219201	»	219240
»	220761	»	220800	»	227161	»	227200
»	229561	»	229[illegible]00	»	230121	»	230160
»	234841	»	234880	»	237921	»	237960

Dal n.	243961	al n.	244000	Dal n.	246721	al n.	246760
»	250801	»	250840	»	254041	»	254080
»	257241	»	257280	»	266681	»	266720
»	269041	»	269080	»	284921	»	284960
»	286281	»	286320	»	293841	»	293880
»	300081	»	300120	»	308841	»	308880
»	310041	»	310080	»	316841	»	316880
»	317721	»	317760	»	318921	»	318960
»	323321	»	323360	»	326121	»	326160
»	327641	»	327680	»	330481	»	330520
»	333881	»	333920	»	335281	»	335320
»	339921	»	339960	»	342801	»	342840
»	345761	»	345800	»	347881	»	347920
»	349121	»	349160				

Le suddette obbligazioni estratte cessano di fruttare interessi con tutto settembre 1923 ed il rimborso del relativo capitale nominale di L. 500 ciascuna verrà effettuato dal 1° ottobre successivo come segue:

Nel Regno e Colonie: Dalle sezioni di R. tesoreria provinciale del Regno e dalle RR. tesorerie coloniali di Tripoli, Bengasi, Asmara e Mogadiscio, contro presentazione delle obbligazioni estratte munite delle cedole non maturate al pagamento a cominciare da quella scadente il 1° aprile 1924.

Nel caso di dubbio sulla legittimità dei titoli, di mancanza di segni caratteristici o di obbligazioni prescritte, l'esibitore dovrà presentare i titoli con regolare domanda di rimborso in carta bollata da L. 1,20 a questa Direzione generale direttamente per la provincia di Roma e per il tramite delle Delegazioni del tesoro per le altre provincie e per le colonie.

All'estero: Sotto l'osservanza delle formalità stabilite pel pagamento dei titoli di Debito pubblico italiano sulla presentazione delle obbligazioni estratte a Parigi e Londra.

Roma, 2 agosto 1923.

Il Direttore capo della Divisione
BORGIA.

Il Direttore generale
D'ARIENZO.

AVVERTENZA.

(Art. 159 del regolamento annesso al R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298).

La decorrenza degli interessi sulle obbligazioni sorteggiate cessa col semestre in cui ha luogo l'estrazione, e il rimborso del capitale corrispondente è eseguibile col giorno primo del semestre successivo.

Le cedole di scadenza posteriore al sorteggio potranno tuttavia essere pagate, al netto, all'esibitore non oltre la capienza del capitale della obbligazione sorteggiata; salvo all'Amministrazione di trattenerne l'importo sul capitale stesso.

Analogamente, qualora le obbligazioni sorteggiate, prodotte per il rimborso, non siano unite le cedole relative alle scadenze posteriori al semestre in cui abbia avuto luogo la estrazione, l'importo di tali cedole, al netto, viene trattenuto sul capitale da rimborsare.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il R. decreto 16 febbraio 1905, n. 40, sul corso di perfezionamento nella storia dell'arte medioevale e moderna presso la R. università di Roma, e sulle relative borse di studio;

Decreta:

E' aperto il concorso a una borsa di studio per il perfezionamento nella storia dell'arte medioevale e moderna presso la R. università di Roma, durante il triennio accademico 1923-24, 1924-25 e 1925-26, con l'assegno di L. 2500 per ciascuno dei primi due anni e di L. 4500 per il terzo anno, pagabili a rate mensili posticipate.

Il concorso è per esame.

Sono ammessi al concorso coloro che hanno conseguito la laurea in lettere in una R. università o in un R. istituto d'istruzione superiore

I concorrenti dovranno far pervenire la loro domanda di ammissione al concorso con i relativi documenti a questo Ministero (Direzione generale della istruzione superiore) non più tardi del 31 ottobre 1923.

La domanda deve essere scritta su carta bollata da L. 2; portare la indicazione precisa del domicilio del concorrente ed essere corredata del diploma o di un regolare certificato della laurea in lettere e del certificato di cittadinanza italiana legalizzato a norma dell'art. 150 del R. decreto 15 novembre 1865, n. 2602.

Gli esami consisteranno:

1° In una prova scritta nelle lingue francese e tedesca ovvero francese e inglese, a scelta del candidato, e cioè in una traduzione di una pagina di storia dell'arte stampata in questi due idiomi, da compiersi nel termine di due ore. Sarà permesso l'uso del dizionario;

2° In una prova orale sopra argomenti di storia dell'arte, al fine di riconoscere le attitudini e la preparazione del concorrente a questo studio.

Sarà titolo di preferenza il certificato di frequenza ai corsi universitari di storia dell'arte.

A ciascuno degli ammessi al concorso sarà fatto noto il giorno degli esami, i quali saranno dati presso l'Università di Roma.

Roma, 16 agosto 1923.

Il Ministro: GENTILE.

MINISTERO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il decreto Ministeriale 10 luglio 1923, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 agosto 1923, n. 185, col quale vengono banditi i concorsi per le cattedre di meccanica generale e macchine e di fisica ed elettrotecnica nella Regia scuola industriale di Ferrara;

Decreta:

La lettera *e*) dell'articolo 3 del decreto Ministeriale 10 luglio 1923, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 agosto 1923, n. 185, col quale vengono banditi i concorsi per le cattedre di meccanica generale e macchine e fisica ed elettrotecnica nella Regia scuola industriale di Ferrara, è modificato come appresso:

e) Titolo di studio: cattedra di meccanica e macchine, e fisica, chimica ed elettrotecnica; diploma originale o copia autentica di laurea di ingegnere.

Roma, 16 agosto 1923.

Il Ministro: CORBINO.

Dante Peruzy, direttore — Tumino Raffaele, gerente.

Roma — Stamperia dello Stato.